

REG ACQ 02

Regolamento per costituzione e funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico

Conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015
Componente del Modello di gestione ex D.lgs 231/01



Documento accessibile
impaginato con EasyReading font.


VERITAS

Indice

1. Premessa.....	3
2. Campo di applicazione	3
3. Responsabilità.....	4
4. Procedura per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico.....	4
5. Requisiti e incompatibilità.....	6
6. Insediamento, attivazione e funzionamento.....	6
6.1 Insediamento.....	6
6.2 Attivazione e Funzionamento.....	7
7. Durata, decadenza, dimissioni e revoca.....	8
7.1 Durata.....	8
7.2 Decadenza, dimissioni e revoca	8
8. Ambito di competenza del CCT: pareri e determinazioni	9
8.1 Ambito di competenza.....	9
8.2 Pareri e determinazioni obbligatorie (art. 216 del Codice).....	9
8.3 Contenuto dei pareri e delle determinazioni.....	10
9. Compensi.....	10
9.1 Compensi CCT	10
9.2 Compensi Segreteria tecnico amministrativa	11
9.3 Decurtazioni compensi in caso di ritardo.....	11
10. Validità del Regolamento	11
11. Allegati	12
1. "All1_Dichiarazione componente interno CCT"	
2. "All2_Dichiarazione componente esterno CCT"	
3. "All3_Dichiarazione Presidente CCT"	

preparazione

Responsabile Appalti Lavori
Letizia Benedetto [firmato]

verifica

Direttore Appalti e Approvvigionamenti
Laura Meggiolato [firmato]

approvazione

Cda del 16.04.2026
]

Direttrice Risorse Umane e Formazione
Chiara Bellon [firmato]

Responsabile Sostenibilità, Ambiente e Sicurezza
Giuliana Da Villa [firmato]

Prima emissione

1. Premessa

Con il presente Regolamento sono determinate le regole per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito **CCT**).

Il CCT è un organo consultivo indipendente, che fornisce pareri tecnici e supporto decisionale in relazione a problematiche che dovessero insorgere in relazione agli appalti di lavori.

Si richiamano in particolare le seguenti disposizioni normative di riferimento (di seguito, la **Normativa**):

- artt. da 215 a 219 del Decreto Legislativo del 31.03.2023, n. 36 e ss. m. e i. (di seguito, il **Codice**);
- Allegato V.2 del Codice (fintanto che non entri in vigore un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al Codice) (di seguito, l'**Allegato V.2**);
- Linee guida "Adozione delle Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico", approvate dal MIMS con Decreto n. 12 del 17.01.2022 (pubblicato in GU n. 55 del 7-3-2022 (fintanto che nuove Linee guida non siano adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici) (di seguito, le **Linee Guida**), per la sola parte relativa alla determinazione dei compensi.

2. Campo di applicazione

Segnatamente, la costituzione dei CCT è:

- **obbligatoria** come previsto nell'art. 215 del D. Lgs. 36/2023, ove trattasi di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti d'appalto (art. 215, co. 1 del Codice);
- **facoltativa** come previsto nell'art. 218 del D. Lgs. 36/2023 in ogni altra ipotesi diversa dalla costituzione obbligatoria, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto d'appalto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione (art. 218 del Codice "Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico).

Il ricorso alla costituzione del CCT, ai sensi dell'art. 215 del Codice, riguarda i **lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche**, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, rientranti nel settore ordinario e speciale.

Come da parere del MIT n. 4015 del 05/02/2026, la verifica sull'obbligatorietà del CCT deve partire dalla qualificazione dell'intervento e dal suo oggetto sostanziale, prima ancora che dal valore economico del contratto. In questa prospettiva, la nozione normativa di opera assume un ruolo centrale già nella fase di programmazione e di impostazione della procedura, con riflessi diretti anche sulla gestione dell'esecuzione.

Si richiama a tal proposito la definizione di **opera** contenuta nell'Allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. bb): *"il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica, comprendendo sia le opere edilizie o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, agronomico e forestale, paesaggistiche e di ingegneria naturalistica"*.

L'**importo di riferimento**, per determinare se la costituzione del CCT sia o meno obbligatoria, è **quello posto a base di gara**, determinato sulla base dei criteri di cui all'art. 14 del Codice.

Ferma restando l'applicazione del dispositivo alle sole ipotesi di appalti sopra delineati, nel caso di **contratti misti**, ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. 36/2023, la costituzione del CCT è disposta quando la sola parte dei lavori supera la soglia di rilevanza comunitaria.

Rientrano nell'ambito di applicazione della Normativa i contratti stipulati attraverso **accordi quadro** con uno o più operatori economici. Segnatamente:

- nel caso di accordi quadro stipulati con un singolo operatore economico l'importo di riferimento è quello dell'accordo quadro stesso;
- nel caso di accordi quadro stipulati con più operatori economici, l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.

Quando un appalto è aggiudicato per **lotti distinti**, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Il presente Regolamento costituirà un allegato ai documenti di gara laddove la nomina del CCT sia obbligatoria.

3. Responsabilità

La responsabilità dell'applicazione del presente regolamento è in capo ai RUP nelle ipotesi delineate al precedente paragrafo 2.

4. Procedura per la nomina del Collegio Consultivo Tecnico

Il CCT deve essere costituito, a iniziativa di Veritas (di seguito anche S.A.), **prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto** o comunque non oltre dieci giorni da tale data (di seguito, il Termine) e **può essere formato da 3 o da 5 membri**, di cui uno con funzioni di presidente (di seguito, il Presidente del CCT). Nei casi di appalto integrato, la costituzione deve avvenire prima della consegna della progettazione.

I membri del CCT sono scelti con il criterio della trasparenza, rispettando i principi di non discriminazione e parità di trattamento.

Per data di avvio dell'esecuzione dovrà intendersi la data di sottoscrizione del contratto o, laddove previsto, la data del verbale di consegna o del verbale di esecuzione in via d'urgenza.

Ove, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'importo dell'appalto medesimo superi la soglia di cui al paragrafo 2, in conseguenza di varianti o altre modifiche al contratto, le parti dovranno procedere alla costituzione del CCT prima dell'approvazione delle varianti, e comunque entro 10 giorni prima dell'esecuzione delle varianti.

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente del CCT.

In base al presente Regolamento, al fine di contenere i costi:

- si dovrà **di regola optare per un CCT formato da 3 componenti**. Solo in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, i componenti del CCT potranno essere 5;
- ove la costituzione dei CCT non sia obbligatoria, si potrà procedere alla loro costituzione solo in caso di motivate e comprovate criticità che rischiano di pregiudicare l'interesse pubblico alla celere indizione/aggiudicazione ed esecuzione dell'appalto. In tal caso trovano in particolare applicazione le disposizioni dell'art. 218 del Codice e l'art. 7 commi 1 e 4 dell'Allegato V.2 al Codice.

La costituzione del CCT avviene mediante nomina di comune accordo tra le parti ovvero ad opera di ciascuna parte contrattuale, di uno o due componenti, mentre il Presidente del CCT è scelto dai componenti di nomina di parte.

L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT obbligatorio è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale.

Quando ne ricorrano i presupposti, il RUP in fase di predisposizione del Quadro Economico (QE) e del Capitolato Speciale di Appalto:

- **stabilisce il numero dei componenti del CCT** in relazione alla complessità dell'opera ed alle professionalità richieste, precisando che alle pronunce non verrà mai attribuito valore di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p., salvo espressa diversa indicazione.
- **Integra il QE**, alla voce "imprevisti" o comunque nelle "spese in diretta amministrazione", con una somma idonea a coprire i **costi e i compensi del CCT** che sono a **carico della S.A.**, fermo restando che: (i) la parte fissa del compenso non potrà mai superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; (ii) il compenso spettante complessivamente ai componenti del CCT (*i.e.* parte fissa più parte variabile) non potrà mai superare il triplo della parte fissa.

Una volta esperita la gara, **nei termini previsti dal Codice**:

- L'Ufficio Appalti dà comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai soggetti previsti dalla normativa e al RUP.
- **Il RUP si attiva per individuare il componente del CCT di parte Veritas** (in breve "esperto Veritas"), mediante la consultazione dei curricula del personale di Veritas avente i requisiti di legge per la relativa nomina.
- Il RUP, prima della formalizzazione dell'incarico, **acquisisce il nulla osta alla nomina** da parte del Direttore cui l'esperto appartiene in base alla Struttura Organizzativa, ovvero del Direttore Generale se il membro del CCT è un Dirigente.
- Ricevuto il nulla osta, il RUP **contatta il dipendente Veritas** individuato al fine di verificare la sua disponibilità ad accettare l'incarico e, in caso positivo, **acquisisce la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità**, secondo il format allegato al presente Regolamento (la "Autocertificazione del Componente interno CCT") e **la sua espressa accettazione dell'incarico e del presente Regolamento**;
- Ove l'Esperto di Veritas non accetti l'incarico e/o verta in una causa di incompatibilità, il RUP procede alla individuazione di un altro esperto Veritas con le modalità sopra indicate.
- Qualora non siano presenti internamente al Gruppo Veritas figure professionali idonee ad espletare l'incarico di componente il CCT, il RUP dovrà attivarsi per individuare tale figura professionale sul mercato, nel rispetto del "Regolamento in materia di conferimento incarichi", DIR 00.

Entro due giorni lavorativi dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto di nomina Veritas, **il RUP invia all'appaltatore una comunicazione** con cui: (i) **comunica il nominativo dell'Esperto di Veritas** accludendo anche la dichiarazione resa dallo stesso di insussistenza delle cause di incompatibilità, l'accettazione dell'incarico e il curriculum vitae; (ii) **invita formalmente l'appaltatore a nominare il proprio componente di parte** ed a comunicare tale nominativo allo stesso RUP ed all'Ufficio Appalti di Veritas, unitamente alla sua espressa accettazione dell'incarico e del presente Regolamento, al curriculum vitae e alla dichiarazione resa dallo stesso di insussistenza delle cause di incompatibilità, secondo il *format* allegato al presente Regolamento (la "Autocertificazione del Componente esterno CCT");

Entro tre giorni lavorativi dal riscontro dell'appaltatore, il RUP, acquisite e valutate le dichiarazioni sul possesso dei requisiti professionali richiesti *ex lege* in capo al membro designato dall'appaltatore e sull'as-

senza di cause di incompatibilità: (i) chiede all'Esperto di Veritas ed al membro designato dall'appaltatore di concordare la nomina del Presidente del CCT e di darne espressa comunicazione allo stesso RUP, all'Ufficio Appalti di Veritas ed all'appaltatore, entro la data di avvio dell'esecuzione dell'appalto. Alla comunicazione con cui i membri designati dalle parti indicheranno a Veritas (Ufficio Appalti) ed all'appaltatore il nominativo del Presidente del CCT, dovranno essere acclusi il c.v. del Presidente CCT, la sua espressa accettazione dell'incarico e del presente Regolamento, con sottoscrizione dell'apposita dichiarazione in cui attesta anche l'insussistenza di cause di incompatibilità, redatta secondo il *format* allegato al presente Regolamento (la "*Autocertificazione del Presidente CCT*").

Qualora l'appaltatore non designi/comunichi il proprio membro del CCT il RUP provvede a richiedere la designazione del consulente di parte dell'appaltatore al Presidente del tribunale ordinario ove ha sede Veritas, individuata quale sede del CCT;

Qualora i membri nominati dalle parti non trovino un accordo sulla nomina del Presidente del CCT, risultante da apposito verbale, o sia superato il termine di dieci giorni dalla data di avvio dell'appalto, il RUP richiede la designazione del Presidente del CCT al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale o, negli altri casi, al Presidente della regione o della città metropolitana per le opere di rispettivo interesse.

In caso di sostituzione/cessazione anticipata del Presidente del CCT o dei componenti, si provvede con le medesime modalità di nomina innanzi indicate.

5. Requisiti e incompatibilità

Le figure professionali componenti il CCT devono essere dotate di **esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera oggetto del contratto**. Tali figure sono individuate tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, favorendo ove possibile la multidisciplinarietà delle competenze.

Di regola, almeno uno dei membri nominati dalle parti deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il Presidente del CCT deve essere necessariamente scelto tra i giuristi o gli economisti.

In particolare, i componenti ed il Presidente del CCT:

- devono avere i **requisiti** indicati nell'**art. 2 commi 1 e 2 dell'Allegato V.2 al Codice**;
- **non devono ricadere** in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'**art. 2 comma 3 dell'Allegato V.2 al Codice**;
- **non possono**, a pena di decadenza, ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque **non possono svolgere più di 10 incarichi ogni due anni**.
- **in caso di ritardo** nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni **nell'assunzione anche di una sola determinazione, non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri CCT per la durata di tre anni** decorrenti dalla data di maturazione del ritardo;
- devono impegnarsi a rispettare la normativa relativa al funzionamento del CCT e il presente Regolamento. In caso di contrasto tra le diverse disposizioni, prevalgono le disposizioni di legge vigenti.

6. Insediamento, attivazione e funzionamento

6.1 Insediamento

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente del CCT. Il Presidente del CCT provvede a trasmettere tempestivamente all'Osservatorio Permanente, presso il

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio stesso.

Le parti, sin dal momento della costituzione del CCT, hanno il dovere di fornire al CCT medesimo le informazioni e le copie del contratto d'appalto, dei documenti di gara e di tutti i documenti ed informazioni necessari ed utili per lo svolgimento dell'incarico.

Il RUP garantisce che il personale tecnico impiegato nell'appalto (DL, CSE etc.) predisponga correttamente le istruttorie e supporti il CCT ogni qual volta si renda necessario.

Tutte le informazioni fornite al CCT durante il mandato sono coperte dalla riservatezza ed utilizzate solo allo scopo di evitare/risolvere le controversie tra le Parti.

Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione, i componenti il CCT sottoscrivono un **verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio**, alla presenza del RUP e del legale rappresentante dell'appaltatore (di seguito, il Verbale di Insediamento)

Nel Verbale di Insediamento:

- a) si dà atto che **le decisioni del CCT (pareri e determinazioni) non avranno natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c.**;
- b) vengono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio;
- c) sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto.

6.2 Attivazione e Funzionamento

Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'appalto o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

La domanda di attivazione del CCT, con l'esplicitazione del quesito, viene trasmessa dal RUP o dal Legale Rappresentante dell'appaltatore, o da entrambi i predetti soggetti congiuntamente, a mezzo PEC a tutti i componenti del CCT e, per conoscenza, alla controparte contrattuale, unitamente a tutti i documenti necessari e ritenuti utili alla definizione della controversia. In particolare, ciascuna parte può fornire al CCT ogni documento ritenuto opportuno per assicurare una piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti dall'altra parte.

In nessun caso il CCT può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte.

Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. **Se l'appaltatore**, al fine di non incorrere in decadenze, **iscrive riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal RUP** se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.

Al CCT è consentito audire le parti informalmente o convocarle formalmente per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi ed ogni altra questione che ritenga di sottoporre alle parti medesime. Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non è tenuto ad osservare specifiche formalità, se non quelle necessarie per garantire l'effettività del contraddittorio.

Il CCT può effettuare visite in loco, se necessarie per esaminare direttamente lo stato di avanzamento dei lavori o la situazione tecnica.

Il CCT può in ogni caso richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere o assumere la propria determinazione, ancorchè non prodotta dalle parti.

Le determinazioni e i pareri del CCT sono adottate, con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, **entro il termine di quindici giorni** decorrenti: (i) ove trattasi di un unico quesito formulato congiuntamente dalle parti, dalla data della comunicazione del quesito; (ii) ove trattasi di più quesiti sulla

medesima questione formulati distintamente da ciascuna parte, dal momento in cui si è perfezionata la formulazione dell'ultimo quesito.

Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti.

In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti.

I termini predetti decorrono solo laddove sia stata fornita al CCT tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti successivamente intervenute, nonché quella necessaria per poter adottare le proprie determinazioni, incluse specifiche e dettagliate relazioni delle Parti sulle posizioni dalle stesse sostenute in merito ai quesiti posti.

Il CCT redige un verbale che riassume le deliberazioni assunte e le motivazioni alla base del parere tecnico, che viene trasmesso alle parti coinvolte (Veritas e Appaltatore).

Il Presidente del CCT informa le parti, il RUP e la commissione di collaudo in corso d'opera in merito ai pareri e alle determinazioni rilasciati, nonché a ogni altra attività di interesse espletata dal CCT¹.

Il CCT è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni. Per gli appalti PNRR e PNC la S.A. è tenuta a trasmettere immediatamente informazioni al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.

Il CCT, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una **segreteria tecnico-amministrativa, per le attività istruttorie e di supporto amministrativo** individuando uno o più membri scelti e nominati dal Presidente, anche eventualmente attingendo dalle strutture di Veritas, previo parere favorevole del Direttore Risorse Umane di Veritas. I componenti della segreteria dovranno rendere una dichiarazione che attesti l'insussistenza di cause di incompatibilità a loro carico.

7. Durata, decadenza, dimissioni e revoca

7.1 Durata

I membri del CCT sono nominati per la durata dell'appalto ovvero sino alla data di sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo stesso; in quest'ultimo caso è sciolto al momento dell'adozione della relativa pronuncia; nelle ipotesi in cui non è obbligatorio, anche in un momento anteriore, su accordo delle parti.

La durata del mandato può essere prorogata o interrotta in caso di problematiche relative all'esecuzione del contratto, sulla base delle esigenze specifiche dell'appalto.

7.2 Decadenza, dimissioni e revoca

Si richiama l'art. 5 dell'allegato V.2 al Codice

¹ Il direttore dei lavori riporta sul giornale dei lavori i dati relativi alla costituzione del CCT nonché in forma succinta l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

8. Ambito di competenza del CCT: pareri e determinazioni

8.1 Ambito di competenza

Il CCT esprime **pareri** e determinazioni che non avranno **mai natura di lodo contrattuale** ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile sulle problematiche tecniche emerse durante l'esecuzione del contratto incluse: varianti e modifiche del contratto; risoluzione di controversie tecniche tra Veritas e l'appaltatore; interpretazione delle clausole del contratto; richiesta di proroga dei termini di esecuzione; eventuali problematiche inerenti la sicurezza o al rispetto delle normative ambientali.

La funzione del CCT è la preventiva soluzione di tutte le criticità che possano rallentare l'iter realizzativo dei lavori.

Rientrano nelle competenze del CCT tutte le vicende che possono influire sulla regolare esecuzione dell'appalto.

Le riserve iscritte nella contabilità dei lavori, ivi comprese quelle eventualmente già rigettate dalla Direzione Lavori, rientrano nelle competenze del CCT e possono essere oggetto di uno specifico quesito, qualora la mancata tempestiva soluzione delle stesse sia di ostacolo alla regolare prosecuzione dei lavori. All'atto della formulazione e presentazione di un quesito, entro i **tre giorni** successivi, il **CCT si riunisce per un preliminare esame di ammissibilità del quesito** stesso e per accertare la propria competenza – secondo i criteri sopra esposti – sulla soluzione della controversia proposta dalle Parti. Se la maggioranza dei componenti del CCT ritiene non sussista la propria competenza sul quesito proposto, ne dà comunicazione formale alle Parti contrattuali con rigetto motivato.

L'**inosservanza dei pareri**, anche facoltativi, del CCT è **valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente** e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

Se una o entrambe le Parti sono insoddisfatte del parere del CCT o comunque quando lo ritengano necessario, possono chiedere una determinazione nel merito.

8.2 Pareri e determinazioni obbligatorie (art. 216 del Codice)

L'acquisizione del parere del CCT è **obbligatoria** in caso di:

- **riserve;**
- **proposte di variante;**
- **sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte;**
- **concorde richiesta delle parti su ogni altra disputa tecnica o controversia che dovesse insorgere durante l'esecuzione dell'appalto.**

Se, per qualsiasi motivo, l'appalto non può procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto, la S.A. acquisisce il parere del CCT, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.

Nel parere, il CCT valuta anche la possibilità di decidere:

- a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

- d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Quando la **sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico**, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, **entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione** dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il CCT **accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione** dei lavori e indica le modalità, tra quelle ai commi 2 e 3 dell'art. 216 del Codice, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

8.3 Contenuto dei pareri e delle determinazioni

I pareri e le determinazioni sono presi a maggioranza, laddove non sia possibile raggiungere l'unanimità. Con i pareri e le determinazioni, redatti per iscritto e sottoscritti dai componenti del CCT, il CCT medesimo deve pronunciarsi sui quesiti e le problematiche espresse dalle parti nel corso dell'eventuale contraddittorio, dando adeguata ed esauriente motivazione della scelta operata per la celere esecuzione dell'appalto a regola d'arte.

I pareri e le determinazioni devono contenere:

- l'indicazione del nome dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico;
- l'indicazione delle parti e delle figure collegate all'esecuzione del contratto consultate se necessario/opportuno (DL, RUP, CSE, eventuali Responsabili di Fase, etc.);
- l'indicazione dei quesiti e/o delle problematiche espresse dalle parti;
- la data di presentazione scritta del quesito / problematica;
- l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
- Il dispositivo/parere chiaramente espresso così da essere immediatamente eseguibile;
- l'indicazione della sede della determinazione o del luogo o del modo in cui è stato deliberato;
- la sottoscrizione di tutti i componenti del Collegio Consultivo Tecnico, con l'indicazione del voto e del giorno, mese ed anno in cui è apposta;
- Indicazioni delle spese e gli onorari del procedimento e la ripartizione di esse tra le parti con riferimento al provvedimento disposto dal CCT, sulla base di quanto disposto al successivo art. 7.2

Il CCT, in persona del Presidente, provvede alla trasmissione della determinazione o del parere alle Parti a mezzo PEC. È onere del Direttore dei Lavori riportare, sul Giornale dei Lavori, il dispositivo della determinazione così come esposto dal CCT o, in caso di parere, un estratto succinto del parere rilasciato.

9. Compensi

9.1 Compensi CCT

Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito da una **parte fissa** e da una **parte variabile** ed è **proporzionato** al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni/pareri assunti e non può complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6 comma 7-bis del D.L. n. 76/2020.

Al Presidente spetta, ai sensi dell'art. 7.5. delle Linee guida MIMS un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

Ai sensi dell'art. 1 comma 5 ultima parte, dell'Allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023, i compensi sono determinati secondo i parametri di cui alle Linee Guida adottate con Decreto MIMS 17 gennaio 2022 n. 12.

L'atto contenente le determinazioni del CCT indica anche il compenso, fisso e variabile, che dovrà essere liquidato ai suoi componenti ed eventualmente alla segreteria tecnica amministrativa se costituita. I compensi di tutti i membri del CCT sono dovuti senza vincolo di solidarietà.

Il compenso del componente di parte del CCT è a carico della parte di riferimento che lo ha incaricato, mentre il compenso del Presidente del CCT è a carico di ambo le parti, nella misura del 50%. I compensi saranno liquidati entro 30 giorni dall'invio della relativa fattura, previo assenso del RUP per la parte di competenza di Veritas.

I Componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo la cui definizione è tuttavia rimandata alle nuove Linee guida che dovranno essere adottate.

Ai componenti del CCT non si applica l'art. 3 del D. Lgs. 136/2010 (obbligo tracciabilità flussi finanziari).

Se, durante tutta l'esecuzione del contratto d'appalto, il CCT non venga attivato dalle parti e/o non adotti alcun parere o determinazione, ai componenti del CCT non sarà dovuto alcun compenso. Pertanto:

- la Parte Fissa del compenso sarà liquidata solo all'atto dello scioglimento del CCT, ove esso – nel corso dell'esecuzione dell'appalto – sia stato attivato ed abbia assunto almeno una determinazione o parere;
- la Parte Variabile del compenso sarà liquidata entro 30 giorni all'atto della consegna di ciascun parere o determina.

9.2 Compensi Segreteria tecnico amministrativa

Se costituita, alla segreteria tecnico amministrativa è riconosciuto un **compenso** nella misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT, la cui percentuale viene determinata dai componenti il CCT all'atto della costituzione della segreteria tecnico-amministrativa.

Il compenso della segreteria è posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del Collegio.

9.3 Decurtazioni compensi in caso di ritardo

Per l'emissione di Pareri/Determinazioni espressi oltre il termine di 15 giorni dalla formulazione del quesito, o oltre il differente termine indicato nel quesito medesimi, si applicano le seguenti riduzioni:

- **10%** Pareri/Determinazioni espressi oltre il 15°gg dalla data di presentazione della domanda se documentalmente istruita in modo completo ed esauriente o dal diverso termine motivatamente indicato dal CCT;
- **30%** Pareri/Determinazioni espressi oltre il 30°gg dalla data di presentazione della domanda se documentalmente istruita in modo completo ed esauriente o dal diverso termine motivatamente indicato dal CCT.

L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti sulla medesima questione.

10. Validità del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Qualsiasi modifica legislativa che impatti sul CCT avrà effetto immediato e dovrà essere recepita dal CCT nello svolgimento delle proprie attività.

11. Allegati

Sono allegati al presente Regolamento:

1. "All1_Dichiarazione componente interno CCT"
2. "All2_Dichiarazione componente esterno CCT"
3. "All3_Dichiarazione Presidente CCT"

**Oggetto dell'appalto: Procedura Rif. gara
RFQ_.....**

Il/la sottoscritto/a _____
individuato/a a far parte del CCT, relativamente alla procedura di gara indicata in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo dpr per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità civile e penale

D I C H I A R A

Per quanto in diligente conoscenza, fermo restando l'art. 412 del c.p.c., che non sussistono nei miei confronti le seguenti cause di incompatibilità con la nomina a componente del CCT per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato V.2 al Codice ovvero:

- di non ricadere in uno dei casi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, come disposto dall'art. 2 comma 3 lettera a) dell'Allegato V.2 al Codice Appalti ovvero:

- di non essere intervenuto, ad alcun titolo, con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione e che non interverrà ad altro titolo diverso da quello di CCT nella fase di esecuzione dell'appalto in oggetto e non può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione;
- di non avere direttamente o indirettamente nessun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come minaccia all'imparzialità e indipendenza in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto;

- di non trovarsi in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 o non aver svolto e non svolgere sia per Veritas, sia per l'operatore economico affidatario, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori, in relazione al contratto d'appalto o alle sue fasi pregresse, come disposto dall'art. 2 comma 3 lettera b) dell'Allegato V.2 al Codice Appalti;

- di non aver svolto o svolgere alcun ruolo di CTU in giudizi relativi all'esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si procede alla costituzione del CCT, previsto dall'art. 2 comma 3 lettera d) dell'Allegato al Codice;

Dichiara inoltre:

- di non ricoprire contemporaneamente più di 5 incarichi di questa natura e di non aver svolto più di 10 incarichi negli ultimi 2 anni.

- di non essere incorso in ritardi nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione nell'ambito dello svolgimento della funzione di membro di CCT, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

_____ luogo e data

In fede, il dichiarante

_____ firma

Allegato 2_ Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente all'attività di Componente esterno Collegio Consulativo Tecnico (CCT)

**Oggetto dell'appalto: Procedura Rif. gara
RFQ**

Il/la sottoscritto/a _____
individuato/a a far parte del CCT, relativamente alla procedura di gara indicata in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo dpr per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità civile e penale

D I C H I A R A

Per quanto in diligente conoscenza, fermo restando l'art. 412 del c.p.c., che non sussistono nei miei confronti le seguenti cause di incompatibilità con la nomina a componente del CCT per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato V.2 al Codice ovvero:

- di non ricadere in uno dei casi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, come disposto dall'art. 2 comma 3 lettera a) dell'Allegato V.2 al Codice Appalti ovvero:

- di non essere intervenuto, ad alcun titolo, con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione e che non interverrà ad altro titolo diverso da quello di CCT nella fase di esecuzione dell'appalto in oggetto e non può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione;
- di non avere direttamente o indirettamente nessun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come minaccia all'imparzialità e indipendenza in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto;

- di non trovarsi in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 o non aver svolto e non svolgere sia per Veritas, sia per l'operatore economico affidatario, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori, in relazione al contratto d'appalto o alle sue fasi pregresse, come disposto dall'art. 2 comma 3 lettera b) dell'Allegato V.2 al Codice Appalti;

- di non aver svolto o svolgere alcun ruolo di CTU in giudizi relativi all'esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si procede alla costituzione del CCT, previsto dall'art. 2 comma 3 lettera d) dell'Allegato al Codice;

Dichiara inoltre:

. di non ricoprire contemporaneamente più di 5 incarichi di questa natura e di non aver svolto più di 10 incarichi negli ultimi 2 anni.

- di non essere incorso in ritardi nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione nell'ambito dello svolgimento della funzione di membro di CCT, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

di non essere dipendente pubblico

di essere dipendente pubblico e:

di aver acquisito, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza;

di non ricadere in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

_____ luogo e data

In fede, il dichiarante

_____ firma

Allegato 3_ Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi relativamente all'attività di Presidente Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

**Oggetto dell'appalto: Procedura Rif. gara
RFQ**

Il/la sottoscritto/a _____

individuato/a a far parte del CCT, relativamente alla procedura di gara indicata in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo dpr per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità civile e penale

D I C H I A R A

Per quanto in diligente conoscenza, fermo restando l'art. 412 del c.p.c., che non sussistono nei miei confronti le seguenti cause di incompatibilità con la nomina a componente del CCT per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato V.2 al Codice ovvero:

- di non ricadere in uno dei casi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, come disposto dall'art. 2 comma 3 lettera a) dell'Allegato V.2 al Codice Appalti ovvero:

- di non essere intervenuto, ad alcun titolo, con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione e che non interverrà ad altro titolo diverso da quello di CCT nella fase di esecuzione dell'appalto in oggetto e non può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione;
- di non avere direttamente o indirettamente nessun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come minaccia all'imparzialità e indipendenza in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto;

- di non trovarsi in una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 o non aver svolto e non svolgere sia per Veritas, sia per l'operatore economico affidatario, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori, in relazione al contratto d'appalto o alle sue fasi pregresse, come disposto dall'art. 2 comma 3 lettera b) dell'Allegato V.2 al Codice Appalti;

- di non aver svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione in ambito giuridico, amministrativo o economico per una delle parti, come disposto dall'art. 2 comma 3 lettera a) dell'Allegato V.2 al Codice Appalti.

- di non aver svolto o svolgere alcun ruolo di CTU in giudizi relativi all'esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si procede alla costituzione del CCT, previsto dall'art. 2 comma 3 lettera d) dell'Allegato al Codice;

Dichiara inoltre:

- di non ricoprire contemporaneamente più di 5 incarichi di questa natura e di non aver svolto più di 10 incarichi negli ultimi 2 anni.

- di non essere incorso in ritardi nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione nell'ambito dello svolgimento della funzione di membro di CCT, per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.

di non essere dipendente pubblico

di essere dipendente pubblico e:

di aver acquisito, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza;

di non ricadere in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

_____ luogo e data

In fede, il dichiarante

_____ firma